

Art. 5
(Scioglimento o liquidazione dei consorzi fidi)

1. In caso di scioglimento o liquidazione del consorzio fidi il rappresentante legale comunica alla competente struttura dell'assessorato regionale in materia di agricoltura, immediatamente e comunque non oltre quindici giorni, i motivi e le cause dei relativi provvedimenti.

2. Eventuali contributi regionali versati e non utilizzati sono restituiti entro i centoventi giorni successivi allo scioglimento o alla liquidazione.

Art. 6
(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di attuazione comporta:

- a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati ed il recupero delle somme erogate;
- b) la revoca dei contributi utilizzati e il recupero delle somme erogate;
- c) l'esclusione dall'accesso ai contributi previsti dalla presente legge per un periodo da uno a cinque anni.

Art. 7
(Comunicazioni informative)

1. I consorzi fidi comunicano alla competente struttura dell'assessorato regionale in materia di agricoltura, con periodicità annuale, eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche.

2. I consorzi fidi comunicano altresì, con periodicità annuale, le modalità di utilizzo dei contributi regionali.

Art. 8
(Esame della Commissione europea)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.

Art. 9
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B11, del capitolo denominato "Interventi in favore di organismi collettivi di garanzia dei fidi nel settore agricolo (consorzi fidi)" con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2011-2013, pari a 1.000.000,00 di euro, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo: